



COMUNE DI SANT'ALBANO STURA

Provincia di Cuneo

UFFICIO TECNICO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

ai sensi del D.P.R. 07.09.2010 n. 160

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:

- in data 22.01.2018 prot. 719 la ditta BONGIOVANNI Diego con sede legale ed operativa nel Comune di Sant'Albano Stura (CN), Via Borghesio n. 13 - P. IVA 03718160041 ha presentato, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Sant'Albano Stura, istanza intesa ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per lo svolgimento dell'attività I.P.P.C.: 6.6.a – “Impianti per l'allevamento intensivo di pollame” presso l'insediamento sito in Sant'Albano Stura, Via Borghesio n.13;
- in data 23.02.2018, il S.U.A.P. del Comune di Sant'Albano Stura ha inoltrato alla Provincia di Cuneo l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata dalla Ditta in questione;
- con nota prot. n. 18788 del 09.03.2018, il procedimento relativo al rilascio dell'A.I.A. è stato sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica di impatto ambientale, ai sensi delle norme vigenti;
- la procedura di Verifica si è conclusa in data 16.04.2018 con la pronuncia di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- in data 23.05.2018, il SUAP del Comune di Sant'Albano Stura ha inoltrato la richiesta presentata dalla Ditta BONGIOVANNI Diego di riapertura dell'iter istruttorio finalizzato al rilascio dell'A.I.A.;
- in data 13.06.2018 è pervenuto il parere dell'ASL-CN1 in relazione al suddetto procedimento di Verifica;
- con nota prot. n. 48324 del 26.06.2018, il suddetto parere dell'ASL-CN1 - inerente il procedimento di Verifica - è stato inoltrato agli Enti competenti ai fini dell'istruttoria della domanda di rilascio dell'A.I.A.;
- con nota prot. n. 53173 del 12.07.2018, è stata convocata, per il giorno 08.08.2018, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota Prot. 66399 del 11.09.2018 della Provincia di Cuneo sono state chieste alla Ditta delle integrazioni alla documentazione pervenuta a corredo della domanda, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in data 29.09.2018, la ditta ha fornito la documentazione integrativa richiesta;

Visti:

- il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.L. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2012, n. 3/ASC/AMD/SRI Prime disposizioni di attuazione in ambito regionale del DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive , ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
- il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;
- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Cuneo con nota prot. 10.01.2019 prot. 118, in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo Ditta Azienda Agricola CROCE s.s.a., con sede legale ed operativa in S. Albano Stura, Via della Croce, 17 – P.IVA 03228760041;

Richiamata:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 03.01.2013 con la quale si è individuato il Responsabile del Procedimento con delega di firma di tutti gli atti, compreso il provvedimento finale, relativi allo Sportello Unico per le Attività Produttive;

ASSUME IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo Ditta BONGIOVANNI Diego con sede legale ed operativa nel Comune di Sant’Albano Stura (CN), Via Borghesio n. 13 - P. IVA 03718160041, osservando le condizioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Cuneo acclarato al protocollo comunale n. 118 in data 10.01.2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (scadenza in data 11.01.2029);

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 11.01.2019

Il Responsabile del Procedimento
Bussone Geom. Massimo
documento firmato digitalmente



Medaglia d'oro al Valore Civile

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Parere SUAP per rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale – Ditta **BONGIOVANNI Diego** con sede legale ed impianto in **Sant’Albano Stura, Via Borghesio, 13** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - **Attività IPPC: 6.6.a** “Impianto per l’allevamento intensivo di polli”

(Rif. Pratica n. 08.02/1(2018) – 254)

Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sant’Albano Stura

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ha introdotto l’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali (*Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC);
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l’Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;

¹ L’acronimo “BAT” sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile (“MTD”, in italiano), secondo la definizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale s’intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;
- in data 23/02/2018, il SUAP del Comune di Sant’Albano Stura ha inoltrato l’istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata dalla Ditta **BONGIOVANNI Diego** con sede legale in Sant’Albano Stura, Via Borghesio, 13 – P.IVA 03718160041 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per lo svolgimento dell’attività IPPC: 6.6. a) “Impianto per l’allevamento intensivo di pollame”, presso l’installazione sita in **Sant’Albano Stura, Via Borghesio, 13**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta BONGIOVANNI Diego ha effettuato in data 30/11/2017 il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell’AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l’Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all’art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 18788 del 09/03/2018, il procedimento relativo al rilascio dell’AIA è stato sospeso fino alla conclusione della procedura di verifica di impatto ambientale, ai sensi delle norme vigenti;
- la procedura di Verifica si è conclusa in data 16/04/2018 con la pronuncia di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- in data 23/05/2018, il SUAP del Comune di Sant’Albano Stura ha inoltrato la richiesta presentata dalla Ditta **BONGIOVANNI Diego** di riapertura dell’iter istruttorio finalizzato al rilascio dell’AIA;
- in data 13/06/2018 è pervenuto il parere dell’ASL CN1 in relazione al suddetto procedimento di Verifica;
- con nota prot. n. 48324 del 26/06/2018, il suddetto parere dell’ASL CN1 - inerente il procedimento di Verifica - è stato inoltrato agli Enti competenti ai fini dell’istruttoria della domanda di rilascio dell’AIA;
- con nota prot. n. 53173 del 12/07/2018, è stata convocata, per il giorno 08/08/2018, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Sant’Albano Stura, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica e

del Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta conferenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 66399 del 11/09/2018, la Provincia ha provveduto a chiedere integrazioni volte a consentire la stesura del presente provvedimento;
- in data 27/09/2018 sono pervenute le integrazioni di cui sopra;

evidenziato che, in attuazione alla menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT Conclusions;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*, che è risultato positivo;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;

- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;

- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l’AIA sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue (ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 13/90 e s.m.i.);
 - l’AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- in conformità a quanto disposto dall’art. 29 decies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, **almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio l’installazione IPPC, deve darne comunicazione** alla Provincia, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l’obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all’utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all’applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all’applicazione al terreno;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l’altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale** o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso altresì che, ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rilascio, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **BONGIOVANNI Diego**, con sede legale in Sant'Albano Stura, Via Borghesio, 13 – P.IVA 03718160041 - per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6.a "Impianti per l'allevamento intensivo di polli", per l'allevamento sito in **Sant'Albano Stura, Via Borghesio, 13**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

– il presente atto:

- concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

BONGIOVANNI DIEGO – Sant’Albano Stura, Via Borghesio, 13

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA	2
Descrizione dell’impianto e del ciclo produttivo.....	2
Applicazione delle BAT.....	4
Prescrizioni gestionali e per le attività produttive	7
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI.....	8
Lettiera avicola di fine ciclo	8
Applicazione delle BAT.....	9
Prescrizioni specifiche per la gestione e l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici	11
PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL’ENERGIA.....	11
Energia elettrica	11
Energia Termica	12
Consumi complessivi	12
Applicazione delle BAT.....	12
EMISSIONI IN ATMOSFERA	13
Applicazione delle BAT.....	14
Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera	15
Quadro emissivo	16
UTILIZZO DELL’ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO.....	17
Approvvigionamenti idrici	17
Scarichi idrici.....	17
Applicazione delle BAT.....	17
Prescrizioni specifiche per l’utilizzo dell’acqua e lo scarico delle acque reflue	18
Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne	19
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	20
PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI.....	21
EMISSIONI SONORE	21
Applicazione delle BAT.....	21
Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore.....	22
Quadro emissivo e limiti di emissione.....	22
ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	23

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

L'impianto è situato nel Comune di Sant'Albano Stura, Via Borghesio, 13, sul Fg. 29, particelle 134, 156, 197 e 200, in una zona agricola aperta, a circa 4,5 Km dal concentrico di Sant'Albano Stura.

Il sito non ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Le materie prime introdotte nell'allevamento sono:

- pulcini;
- mangimi;
- lolla di riso per la lettiera;
- acqua;
- GPL;
- farmaci e disinfettanti.

Il ciclo produttivo ha inizio con l'approvvigionamento delle materie prime: il mangime, proveniente dalla ditta mangimistica e trasportato tramite autocisterne due volte/settimana, viene sistemato in appositi silos di stoccaggio, dai quali viene prelevato e distribuito automaticamente.

Nei capannoni sono allestite le lettiere di stabulazione e posate le mangiatoie, abbeveratoi e cappe di riscaldamento alimentate a GPL. A questo punto, i pulcini introdotti in azienda possono essere sistemati all'interno dei capannoni.

L'illuminazione viene garantita per 24 ore al giorno all'arrivo dei pulcini; in seguito sarà progressivamente ridotta. Per l'illuminazione artificiale sono utilizzate lampade a LED a basso consumo per il capannone 3 e lampade a neon per i capannoni 1 e 2.

Il perimetro dell'allevamento viene adeguatamente recintato e l'accesso al sito è regolamentato da cancello di entrata.

A fine ciclo, gli animali sono caricati direttamente sui camion ed inviati al macello. All'interno dei capannoni verranno rimossi abbeveratoi, mangiatoie e lettiere esauste.

Strutture di allevamento

L'allevamento è costituito da:

- n. 3 ricoveri per allevamento di pollame da carne, di cui n. 2 esistenti e n. 1 in progetto;
- silos per lo stoccaggio di mangimi utilizzati presso l'impianto;
- cella frigorifera per la raccolta delle carcasse;
- aree di transito.

Le dimensioni dei ricoveri avicoli sono le seguenti:

Capannone	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Superficie di allevamento (m ²)
1	119,60	9,80	1.160
2	119,60	10,00	1.176
3	102,00	15,88	1.620
			3.956

Pertanto, la superficie totale di allevamento è pari a 3.956 m².

Tutti i ricoveri sono dotati di pavimentazione in battuto di calcestruzzo. Gli animali vengono gestiti pertanto su lettiera integrale, costituita da paglia su tutta la superficie.

Consistenza

All'interno dei capannoni, la densità massima allevabile è pari a 39 Kg/m², in accordo con il Servizio Veterinario locale.

A tale proposito, la potenzialità dell'allevamento è pari a **81.592 posti pollame da carne**.

Nel sito in questione vengono allevati polli da carne sia di sesso femminile che maschile.

Per ogni ciclo produttivo, verranno introdotti una parte di femmine che saranno vendute a 1,6 Kg dopo 35 giorni, una parte di femmine vendute a 2,5 Kg dopo 45 giorni ed una parte di maschi che completeranno il loro accrescimento dopo 56 giorni ad un peso di 3,5 Kg. I due gruppi, all'interno di ogni capannone, sono divisi attraverso idonee barriere che vengono rimosse dopo gli sfoltimenti delle femmine.

La percentuale di femmine inserite è pari a circa il 54% del totale degli animali accasati.

L'allevamento è prevalentemente articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il ciclo dei maschi pesanti si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.

Successivamente si descriveranno altri cicli di allevamento dei broiler che l'azienda potrebbe intraprendere per differenti esigenze di mercato.

Per ogni ciclo produttivo potranno essere introdotti:

- IPOTESI 1: 81.592 femmine, di cui il 24% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,6 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- IPOTESI 2: 61.713 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei polli si protrarrà per 45 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- IPOTESI 3: 81.592 animali, di cui circa il 24% del totale degli animali accasati femmine vendute a 1,6 Kg di peso vivo, il 21% del totale degli animali accasati femmine vendute a 2,5 Kg di peso vivo ed il 55% del totale maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,5 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 56 giorni, intervallati mediamente da 7 giorni di vuoto sanitario.
- IPOTESI 4: 81.592 animali, di cui circa il 24% del totale degli animali accasati femmine vendute a 1,6 Kg di peso vivo, il 18% del totale degli animali accasati femmine vendute a 2,5 Kg di peso vivo ed il 58% del totale maschi venduti dopo 53 giorni di allevamento a 3,3 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno, dal momento che il periodo di ingrasso dei maschi si protrarrà per 53 giorni, intervallati mediamente da 10 giorni di vuoto sanitario.

Nella tabella seguente viene riportato il numero dei capi previsti per ciascuna ipotesi di allevamento:

Ipotesi di allevamento	IPOTESI 1		IPOTESI 2	IPOTESI 3			IPOTESI 4		
n. capi accasati nel Ricovero 1	23.925		17.905	23.925			23.925		
n. capi accasati nel Ricovero 2	24.255		18.305	24.255			24.255		
n. capi accasati nel Ricovero 3	33.412		25.503	33.412			33.412		
n. capi accasati TOTALI	81.592		61.713	81.592			81.592		
Caratteristiche, alla vendita, dei capi allevati	Capi femminili di 1,6 kg pv e 35 gg. d'ingrasso	Capi femminili di 2,5 kg pv e 45 gg. d'ingrasso	Capi femminili di 2,5 kg pv e 45 gg. d'ingrasso	Capi femminili di 1,6 kg pv e 35 gg. d'ingrasso	Capi femminili di 2,5 kg pv e 45 gg. d'ingrasso	Capi maschili di 3,5 kg pv e 56 gg. d'ingrasso	Capi femmine di 1,6 kg pv e 35 gg. d'ingrasso	Capi femmine di 2,5 kg pv e 45 gg. d'ingrasso	Capi maschili di 3,3 kg pv e 53 gg. d'ingrasso
n. capi destinati alla vendita	19.582	62.010	61.713	19.582	17.135	44.875	19.582	14.687	47.323

Qualora le esigenze di mercato facessero ritenere non più conveniente l'allevamento di broiler, la Ditta si riserva di accasare altre specie avicole e, più precisamente:

- 1) 72.000 faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo venduti dopo 90 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).
- 2) 80.000 pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).
- 3) 59.000 galletti con produzione di animali di 2,2 kg/capo venduti dopo 120 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).

SPECIE	Faraone	Pollastre	Galletti
n° capi totali/ciclo	72.000	80.000	59.000
Durata ciclo (gg)	90	130	120
Peso medio (kg/capo)	0,8	0,8	0,8

Pertanto, l'impianto ospiterà **al massimo 81.592 capi avicoli**.

Spoglie di animali

Per l'allevamento è stato previsto un tasso di mortalità media del 5%.

Gli addetti dell'azienda giornalmente visiteranno i ricoveri per l'allontanare gli animali deceduti. Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di cassoni ermetici conservati in apposita cella frigorifera, i quali saranno periodicamente svuotati da una ditta specializzata.

Applicazione delle BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile

riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”).

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all’argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	<p>Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si attiene ad un sistema di gestione ambientale che comprende i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell’allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all’attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza sarà disponibile anche un protocollo in remoto che avviserà di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell’impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.</p>
BAT 2: buona gestione - BAT 2a - BAT 2b - BAT 2c - BAT 2d - BAT 2e	SI	<p>Bat 2a: il sito è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la ditta conduce altri terreni in prossimità del sito; la gestione sarà funzionale alla prevenzione dell’inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale sarà formato in merito a normative pertinenti l’allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell’elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d’acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell’azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: sarà garantita la corretta gestione delle carcasse</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca - BAT 3a - BAT 3b - BAT3c - BAT3d	SI	Bat 3a: il contenuto di proteina grezza sarà ridotto per mezzo di una dieta – N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi. Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo. Bat 3c, d: la dieta è integrata con amminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità. Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto - BAT 4a - BAT 4b - BAT 4c	SI	Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione. Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente. Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno 0,25.

Gestione dell'allevamento

Il Gestore ha dichiarato che il proprio personale presta particolare attenzione all'utilizzo degli impianti, in modo tale che non si verifichino effetti indesiderati sull'ambiente e nel rispetto dei consumi derivanti da materie prime utilizzate: giornalmente verranno ispezionati tubi e raccordi destinati alla distribuzione dell'acqua, al fine di evidenziare se sono presenti perdite nel sistema, la pressione erogata dagli abbeveratoi, la corretta funzionalità degli impianti dediti alla somministrazione degli alimenti per gli animali, il corretto funzionamento del sistema di ventilazione.

Tecniche di stabulazione

Il tipo di stabulazione previsto è del tipo a lettiera integrale su tutta la superficie dei capannoni. I ricoveri sono dotati di isolamento termico e ventilazione naturale o artificiale. L'acqua fresca e pulita sarà sempre a disposizione e tutti i capannoni sono dotati di idonei sistemi di abbeveraggio degli animali con tazzetta antispreco. Pertanto, le strutture di allevamento sono allineate alle MTD.

Tecniche di alimentazione

I capi saranno alimentati esclusivamente con mangime finito e si effettuerà l'alimentazione *ad libitum* per fasi in funzione dell'età dei polli. L'alimento verrà stoccato in silos adiacenti i ricoveri e da questi distribuito automaticamente nelle mangiatoie attraverso un impianto di distribuzione.

Le mangiatoie saranno completamente automatizzate al fine di ottenere un'equa distribuzione alimentare e ridurre gli sprechi.

Saranno presenti alimentatori circolari di forma cilindrica e costruiti in materiale plastico. Il mangime affluisce dall'alto e si deposita sul piatto a bordi rilevati posti sotto la mangiatoia.

Le mangiatoie circolari vengono sospese al soffitto del capannone mediante funi. La loro altezza dal suolo varia in funzione del peso del pollo. Questa tipologia di alimentatori è stata scelta per la facilità di regolazione del flusso di mangime e dell'altezza del suolo, l'assenza di demiscelazione degli sfarinati, la rapidità della distribuzione della razione, la facilità di spostamento per permettere la rimozione della lettiera o per il carico animale.

Le tecniche di alimentazione adottate prevedono la somministrazione di mangime asciutto, con distribuzione continua di acqua. L'alimentazione è gestita per fasi adattando in ogni stalla e ad ogni stadio di allevamento la dieta che garantisca il maggiore rendimento e la conseguente riduzione degli elementi scartati e convogliati nelle feci.

In merito al confronto con la Tab. 1.1 e 1.2: azoto e fosforo escreto, il Gestore indica le rispettive quantità nella descrizione della Bat 3 e 4. Inoltre, annualmente presenterà il bilancio di massa.

Il sistema di distribuzione dell'acqua sarà costituito da linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzette antispreco, la cui altezza verrà regolata in funzione del peso del pollo. Il sistema di distribuzione è stato progettato in modo da minimizzare gli sprechi di acqua.

Le tecniche suddette sono annoverate fra le Migliori Tecniche Disponibili.

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

1. L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento è pari ad **81.592 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le **Migliori Tecniche Disponibili dichiarate in sede di istanza**;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
5. l'energia dev'essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività dev'essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare

riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 9;

8. il gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
9. ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione, deve essere indicato un recapito telefonico**;
12. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI

Lettieria avicola di fine ciclo

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (al lordo del vuoto sanitario):

Descrizione	Quantità
n. max capi totali/ciclo	81.592
Pollina totale potenziale (m³/anno)	1.101
Pollina totale potenziale (t/anno)	653
Azoto al campo potenziale (kg/anno)	20.398

Il numero dei capi e le specie avicole allevate, in ciascun periodo dell'anno, sarà presente sull'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i..

L'azienda gestirà gli effluenti zootecnici sottoforma di pollina, costituita essenzialmente da lolla di riso, feci e residui organici dei polli; essa verrà asportata dai capannoni alla fine di ogni ciclo.

La pollina prodotta verrà:

- **in parte avviata all'utilizzo agronomico sui terreni in disponibilità aziendale** (direttamente condotti dalla Ditta o in asservimento);
- **in parte ceduta a terzi a titolo di effluente zootecnico:** la documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIA comprende un contratto di cessione ad un impianto di digestione sito in provincia di Cuneo, in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale, per un quantitativo pari a 430 t/anno.

Pertanto, la pollina dovrà essere gestita nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. (anche in relazione ad eventuali variazioni nella gestione).

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido.	SI	Bat 14: l'azienda non praticherà lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa sarà immediatamente allontanata a fine ciclo.
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	Non pertinente	Bat 15a, b, c, d: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi o immediato utilizzo agronomico. Bat 15e: in occasione di utilizzo agronomico dell'effluente, lo stesso sarà immediatamente distribuito sul terreno senza essere sottoposto a stoccaggio in cumuli in campo. Ai fini di tale operazione verrà preventivamente effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	Non pertinente	Bat 16: non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti	Non pertinente	Bat 19: non si presume il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento - BAT 20a - BAT 20b - BAT 20c - BAT 20d - BAT 20e - BAT 20f - BAT 20g - BAT 20h	SI	In occasione di utilizzo agronomico degli effluenti: Bat 20a: verrà effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione il tipo di suolo, le condizioni del campo, le condizioni climatiche, il drenaggio, l'irrigazione, la rotazione colturale, le risorse idriche e zone idriche protette. Bat 20b: mantenimento di distanza sufficiente fra i campi oggetto di intervento e le zone in cui vi fosse rischio di deflusso nelle acque e proprietà limitrofe. Bat 20c: attenzione ad evitare spandimenti se si riscontrasse un rischio significativo di deflusso. Bat 20d: attenzione alle esigenze in azoto e fosforo delle colture interessate. Bat 20e: piano di sincronizzazione delle attività di spandimento degli effluenti con la domanda di nutrienti delle colture. Bat 20f: piano di controllo dei terreni interessati. Bat 20g: carico e trasporto degli effluenti in condizioni ottimali in modo tale da evitare perdite. Bat 20h: controllo periodico dei mezzi adibiti al trasporto e spandimento degli effluenti zootecnici.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	Non pertinente	Bat 21: non si prevede la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI	Bat 22: Le operazioni di incorporazione della pollina al terreno avverranno entro le 4 ore successive all'utilizzazione agronomica della stessa.

Tecnica di stoccaggio degli effluenti zootecnici

L'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento; la stessa viene immediatamente allontanata a fine ciclo.

La Ditta ha previsto che, in caso di emergenza sanitaria, la pollina verrà stoccata tutta all'interno di un capannone, prima di essere correttamente smaltita, per procedere ad un risanamento chimico per evitare problemi con le emissioni odorigene e l'autocombustione.

Prescrizioni specifiche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

- 1) il gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;
- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
- 4) le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.).
- 5) **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD, con successivo interrimento entro 4 ore**; le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo;
- 6) nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

Energia elettrica

L'impianto preleva energia elettrica dalla rete di distribuzione. L'azienda è, altresì, dotata di un generatore di emergenza, a gasolio, della potenza di 70 kW e dotato di serbatoio del carburante a bordo, che si attiverà automaticamente nel caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica dalla rete.

Il consumo di energia elettrica sarà prevalentemente connesso alle attività di distribuzione delle razioni, all'illuminazione dei locali, al sistema di ventilazione in uso nel periodo estivo ed al funzionamento della cella atta al congelamento delle carcasse.

Energia Termica

L'azienda utilizzerà cappe a combustione diretta, alimentate a GPL, nei capannoni 1 e 2, e generatori di aria calda, alimentati a GPL, nel capannone 3, per il riscaldamento dei ricoveri nelle prime settimane di accrescimento dei pulcini.

Nei capannoni 1 e 2 sono presenti in totale 80 cappe con potenzialità di targa compresa nel range $1,36 \div 4,40$ kW; nel capannone 3 saranno presenti 5 generatori di aria calda con potenzialità di targa pari 65,9 kW/cad. La potenza termica complessivamente presente presso l'allevamento sarà pari a circa 682 kW, ovvero inferiore alla soglia di 1 MW per la quale è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il GPL è stoccato all'interno di un serbatoio da 5.000 l; è in progetto l'installazione di un secondo serbatoio, sempre da 5.000 l, al servizio del nuovo capannone.

Il gasolio è stoccato in cisterna in ferro fuori terra della capacità di 3.300 litri, dotata di idoneo bacino di contenimento e tettoia di copertura.

Consumi complessivi

Il Gestore ha stimato i seguenti consumi energetici annui:

- energia elettrica = 40 MWh;
- G.P.L. = 70.000 l, da cui 448 MWh di energia termica;
- gasolio per autotrazione = 2.000 litri;
- gasolio per gruppo elettrogeno = 100 litri.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g - BAT 8h	SI	BAT 8a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali, utilizzo di ventilatori con consumo di energia specifico basso, minima resistenza al flusso, corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate. BAT 8c: capannoni con tamponamenti laterali e coperture provviste di pannelli coibentanti. BAT 8d: utilizzo di lampade a neon per l'illuminazione dei capannoni 1 e 2 e utilizzo di lampade a LED a

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		basso impatto energetico per il capannone 3. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile. BAT 8e, f, g: attrezzature non impiegate in azienda. BAT 8h: utilizzo di ventilazione naturale per i capannoni 1 e 2.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Sant'Albano Stura è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 41-855 del 29 Dicembre 2014 e sulla base della D. G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

Dall'impianto si originano esclusivamente emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniacca, metano e polveri derivanti dalle fasi di stabulazione e spandimento. L'azienda, infatti, non praticherà lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa sarà immediatamente allontanata a fine ciclo. Non sono, pertanto, previste platee per lo stoccaggio della pollina, né cumuli in campo.

Lo spandimento della pollina sarà effettuato dalla ditta stessa mediante spandiletame con disco posteriore. L'eccesso di pollina verrà ceduto a terzi.

I capannoni 1 e 2 presentano sistemi di ventilazione naturale, mentre il capannone 3 è dotato di ventilazione forzata. Nello specifico, i ventilatori sono posti sulla testata di fondo del capannone, mentre le prese d'aria sono collocate nella parte opposta e lungo i lati lunghi. La portata delle ventole estraiatrici dell'aria dai ricoveri è pari a 32.000 m³/ora. Le ventole sono in numero di 12. Il capannone 3 è, altresì, dotato di sistema di raffrescamento estivo, che consente la riduzione della temperatura dell'aria grazie all'evaporazione dell'acqua. L'aria immessa nel capannone viene raffreddata mediante pannelli di cellulosa intrisi d'acqua.

I capannoni 1 e 2 sono di tipo a tunnel, con pareti dotate di pannello isolante di spessore mm 50 e copertura data da telo in PVC + 2 strati di spessore di mm 60 di lana di roccia. Il capannone 3 sarà realizzato in struttura portante in ferro zincato, con copertura a due falde realizzata in pannelli sandwich costituiti da due lamiere zincate ed interposto un pannello sandwich di spessore mm 60. Le pareti verranno eseguite con tamponatura in pannelli sandwich di spessore mm 60 formati da doppia lamiera zincata con poliuretano interposto.

Il mangime, proveniente dalla ditta mangimistica, viene depositato nei silos due volte/settimana. La distribuzione del mangime avviene automaticamente dai silos ai capannoni per mezzo di coclee chiuse.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state stimate utilizzando il programma di calcolo del C.R.P.A. di Reggio Emilia per una potenzialità pari a **81.592** capi di polli da carne e sono le seguenti:

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOT. (t/a)
NH ₃	7,3	1,4	-	2	10,7
CH ₄	0,8	-	-	-	0,8

Il Gestore ha effettuato un confronto delle emissioni complessive annuali di ammoniaca e metano per la potenzialità di allevamento nella configurazione corrispondente ai "sistemi di riferimento" dal quale risulta un abbattimento delle emissioni di ammoniaca pari a circa il 43%. Il gestore ha, altresì, stimato le emissioni di ammoniaca e di metano dalle altre configurazioni di allevamento ipotizzate, ottenendo comunque emissioni annue inferiori a quelle relative ai polli.

Per le operazioni di disinfezione, la ditta utilizza un prodotto privo di formaldeide o glutaraldeide.

Applicazione delle BAT

Rispetto alle BAT Conclusions in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera, il Gestore relaziona quanto segue:

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	BAT 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozioni lettiera con fabbricati chiusi; ventilatori con diffusori verso il basso. BAT 11b, c: non applicate.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	-	Bat 12: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti ad allevamento avviato nel caso si manifestassero criticità.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	IN PARTE	Bat 13b: verrà mantenuta la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13c: In prossimità delle ventole sarà realizzata una barriera vegetale di mascheramento con altresì scopo di creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita dal capannone. La dispersione dell'aria esausta avviene sul lato opposto rispetto ai possibili recettori sensibili. Bat 13d: non applicabile causa costi e limiti tecnici. Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti. Bat 13f: non sono previsti impianti di trattamento. Bat 13g: in occasione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento sarà garantito il tempestivo

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		interramento entro le 4 ore.
BAT 23: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: la ditta ha effettuato il calcolo dell'emissione di ammoniaca nella configurazione dell'allevamento a seguito dell'ampliamento, utilizzando l'applicativo del C.R.P.A.. Rispetto al sistema di riferimento, stima una minor emissione di ammoniaca pari a circa il 43%.
BAT 32: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne - BAT 32 a-f - BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero per polli da carne	SI	Bat 32a: ventilazione forzata con sistema di abbeveraggio antispreco per il capannone 3. Bat 32c: ventilazione naturale con sistema di abbeveraggio antispreco per i capannoni 1 e 2. BAT-AEL: l'azienda ha calcolato l'emissione di kg NH ₃ /anno dalla fase di stabulazione con lo strumento di calcolo Agrishare. Il fattore di emissione considerato è 0,07 kg NH ₃ /posto animale/anno che rientra nel range BAT AEL pari a 0,01 – 0,08 kg NH ₃ /posto animale/anno.

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

1. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino ulteriori emissioni diffuse secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: BONGIOVANNI DIEGO – Sant’Albano Stura, Via Borghesio, 13				
FORTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 – D3	CAPANNONI 1, 2 e 3 DI ALLEVAMENTO POLLAME DA CARNE (finestre laterali, portoni, estrattori d’aria)	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E OTTIMIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE NATURALE/ARTIFICIALE LETTIERA INTEGRALE ESTESA A TUTTA LA SUPERFICIE DEI CAPANNONI ABBEVERATOI ANTISPRECO RIMOZIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO CON SISTEMI DI VENTILAZIONE SPENTI DISINFEZIONE CON PRODOTTI PRIVI DI FORMALDEIDE O GLUTARALDEIDE REALIZZAZIONE BARRIERA VEGETALE DI MASCHERAMENTO
D4	SPANDIMENTO EFFLUENTI ZOOTECNICI	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃	SPANDIMENTO CON SPANDILETAME CON DISCO POSTERIORE. INTERRAMENTO ENTRO 4 ORE
D5	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
D6	SERBATOIO GASOLIO	SFIATO	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	
D7	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (gasolio, 70 Kw)	SFIATO	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. IV, PARTE I)	

Nota: la Ditta è esentata dall’effettuare gli autocontrolli iniziali, nonché ulteriori autocontrolli periodici.

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Approvvigionamenti idrici

L'acqua utilizzata nell'installazione verrà prelevata dalla locale rete acquedottistica, ma è in previsione la realizzazione di un pozzo aziendale per cui il Gestore dichiara di aver depositato istanza per nuova concessione di derivazione da acque sotterranee.

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali ed in parte minore per le operazioni di pulizia e per uso idrosanitari.

L'azienda stima in consumo annuale di acqua pari a 5.300 m³ di cui 20 m³ per uso potabile e servizi igienici.

Scarichi idrici

Il Gestore prevede la realizzazione di **uno scarico di acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento, sottoposte a trattamento in fossa Imhoff e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di subirrigazione.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, il Gestore ha presentato idoneo piano di prevenzione e di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, in conformità al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., completo di planimetria, relazione tecnica e disciplinare.

In proposito, il Gestore ha evidenziato quanto segue:

- non sono presenti presso l'impianto opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- non sono presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori: le acque piovane ricadenti sull'allevamento s'infiltrano nel suolo circostante;
- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sul piazzale in cemento, né di quelle ricadenti sulle aree scoperte non impermeabilizzate;
- le superfici impermeabilizzate scoperte poste nell'area antistante i ricoveri, in occasione dello scarico dei pulcini o del carico degli animali destinati alla macellazione, possono presentare un imbrattamento con residui di lettiera mista a pollina, trascinati dalle ruote del muletto che effettua il carico/scarico delle gabbie. Un simile imbrattamento si potrebbe verificare inoltre in occasione dell'allontanamento della pollina dai ricoveri. In tali circostanze, dette aree vengono accuratamente spazzate immediatamente al termine delle operazioni ed i residui raccolti e riportati all'interno dei ricoveri ovvero allontanati insieme alla pollina;
- nessuna area esterna viene lavata;
- ogni rifiuto è stoccato in adeguati cassonetti, posti in luogo riparato.

Applicazione delle BAT

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 5: uso efficiente dell'acqua - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	Bat 5a: verranno periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata del pozzo e dell'acquedotto. Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite. Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione. Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua. Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5f	NO	Bat 5e: ritenuta non applicabile.

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua e lo scarico delle acque reflue

- devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo.
- devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);

- è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne

1. il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione presentata;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
4. deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
5. le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
6. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
7. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 1
--

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Impianti / fasi di trattamento	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Ubicazione scarico	Recettore ⁴	Sistema di scarico	Limiti di emissione
S1 Cod.: CN0000500	Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento	<ul style="list-style-type: none"> Fossa Imhoff 	Periodico	20	Comune di Sant'Albano Stura Via Borghesio, 13 Foglio 29 Particella n. 200	SSU	Trincea di subirrigazione	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977. (*) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutte le tipologie di rifiuti prodotte dall'Azienda sono raccolte e smaltite da ditta autorizzata. Ogni tipologia di rifiuto sarà stoccata in adeguati cassonetti, posti in luogo riparato e su superficie cementata.

EMISSIONI SONORE

Il Piano di Classificazione Acustica Comunale inserisce l'area dell'allevamento in classe acustica III "aree di tipo misto" con limiti di immissione pari a 60 [dB(A)] nel periodo notturno e 50 [dB(A)] nel periodo diurno. I ricettori maggiormente prossimi al sito distano poche decine di metri dall'allevamento e sono anch'essi posti in classe acustica III.

La ditta ha allegato all'istanza di AIA la valutazione previsionale di impatto acustico per l'ampliamento dell'allevamento esistente. In particolare:

- gli estrattori d'aria previsti per la nuova stalla saranno posizionati sul fronte opposto ai ricettori;
- viene prevista l'effettuazione di una campagna di rilevamenti di verifica della compatibilità delle emissioni sonore ad opera realizzata (Cfr. punto 13 della valutazione previsionale di impatto acustico).

Applicazione delle BAT

Rispetto alle BAT Conclusions in materia di emissioni sonore, il Gestore relaziona quanto segue:

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 9 prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: L'azienda non ha fornito alcun documento relativo al "piano gestione rumore" e si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti ad allevamento ampliato nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche - BAT 10a - BAT 10b	SI	Bat 10a: la ditta indica che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è prevista in modo tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato in quanto

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
- BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f		<p>posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da minimizzare il movimento dei veicoli nel sito.</p> <p>Bat 10c: saranno attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio (anche per la conformazione del sistema di ventilazione), utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori.</p> <p>Bat 10d: utilizzo di ventilatori ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che potranno produrre rumore sono tutte omologate.</p> <p>Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico.</p> <p>Bat 10f: dal momento che la valutazione previsionale esclude produzione di rumore oltre le soglie, non si ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti.</p>

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

1. **Entro 6 mesi dall'entrata in funzione dell'installazione a pieno regime**, deve essere trasmessa alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto, una relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale riportante l'esito di una campagna di rilevamenti di verifica della compatibilità delle emissioni sonore ad opera realizzata (Cfr. punto 13 della valutazione previsionale di impatto acustico);
2. tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

I valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Fossano (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2004) e sue eventuali varianti.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Ai sensi dell'art. 3 D.M.11/12/1996, gli stabilimenti a ciclo produttivo continuo sono altresì soggetti al limite differenziale, qualora presso i ricettori non siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Tabella C: valori limite differenziali di immissione

TEMPI DI RIFERIMENTO	
diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
5 dB	3 dB

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

All'interno dell'installazione IPPC non sono previsti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Il serbatoio fuori terra, utilizzato per il contenimento del gasolio, è provvisto di bacino di contenimento (il serbatoio per l'alimentazione del gruppo elettrogeno sarà stoccato in un serbatoio a bordo macchina).

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato" (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

In esito alle suddette valutazioni, il gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.



Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

BONGIOVANNI DIEGO – Sant’Albano Stura, Via Borghesio, 13

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	3
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore).....	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)	5
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	5
UTILIZZO DELL’ACQUA (controlli a carico del gestore).....	6
RIFIUTI (controlli a carico del gestore).....	6
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	7
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	8
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	8

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale.
Numero di capi morti o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u> . Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u> . Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC	Annotazione	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità e degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	Operazioni di utilizzo agronomico	Entro 30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registrazione delle fertilizzazioni ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	m ³	-	-		
Consumo di energia termica per riscaldamento	Calcoli sulla base dei consumi di combustibile per riscaldamento	MWh	-	-		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	m ³	-	-	Annuale	
Consumi specifici di energia	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-		

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatori	Allacciamento acquedotto Mandata pozzo	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo visivo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007 e/o Bref 2017	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

RIFIUTI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Rifiuti prodotti nell'installazione	Misura diretta discontinua	Kg e/o m ³	-	Rifiuti prodotti	Riepilogo: annuale	Quantitativo di rifiuti prodotti per ogni codice C.E.R. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	<p>In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i>, il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u>.</p> <p>Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali</p> <p>oppure</p> <p>Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente)</p> <p>oppure</p> <p>Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali</p> <p>Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.</p>

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione	kg	Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	-	Riepilogo annuale A decorrere almeno dall'annualità 2021	In quanto discendente dall'applicazione delle BAT <i>Conclusions</i> , il monitoraggio deve essere effettuato <u>a decorrere almeno dal 01/01/2021</u> . Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.